

ACCORDO

di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone nel settore della fusione termonucleare controllata

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (in appresso denominata « Euratom ») e

IL GOVERNO DEL GIAPPONE (in appresso denominato « GDG »),

definiti collettivamente le « parti »,

TENUTO CONTO della collaborazione esistente nel campo della fusione termonucleare controllata tra le parti e desiderando mantenere e rafforzare tale collaborazione,

DESIDERANDO promuovere l'ottenimento di energia dalla fusione quale fonte di energia potenzialmente accettabile dal punto di vista ambientale, economicamente competitiva e praticamente illimitata,

RICONOSCENDO l'analogia e la complementarità dei programmi delle parti nel campo della ricerca e sviluppo sull'energia di fusione,

TENENDO CONTO dei risultati che ha già prodotto e delle opportunità che offre una collaborazione nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE :

Articolo I

Obiettivo del presente accordo è il mantenimento e l'intensificazione, su una base di uguaglianza e mutuo beneficio, della cooperazione tra le parti nei settori che sono oggetto dei rispettivi programmi sulla fusione, allo scopo di acquisire le conoscenze scientifiche e le capacità tecnologiche richieste per la realizzazione di un reattore di potenza.

Articolo II

La cooperazione, nel quadro del presente accordo, può riguardare i seguenti settori :

- a) tokamak ;
- b) linee alternative ai tokamak ;
- c) tecnologia della fusione ;
- d) fisica dei plasmi ;
- e) altri settori eventualmente concordati,

nei termini specificati negli allegati I, II e III che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo III

La cooperazione nei settori di cui all'articolo II può riguardare le seguenti attività :

- a) scambio e fornitura di informazioni ;
- b) scambio di personale ;
- c) riunioni di vario tipo ;
- d) scambio e fornitura di campioni, materiali, strumentazione e componenti ;
- e) esecuzione in comune di studi, progetti o esperimenti ;
- f) altre attività concordate, come specificato negli allegati I, II e III.

Articolo IV

1. I termini della cooperazione da parte dell'Euratom o altro ente o organizzazione ad esso associato nel quadro del programma fusione Euratom o l'impresa comune Joint European Torus (JET), designato a tal fine dall'Euratom, e da parte giapponese, il Monbusho, il ministero per il commercio internazionale e l'industria e l'agenzia per la scienza e la tecnologia o qualsiasi ente o organizzazione da essi a tal fine designato, sono fissati negli allegati I, II e III.

2. a) Gli allegati restano in vigore per tutto il periodo di validità del presente accordo salvo in caso di cessazione anticipata dell'accordo secondo quanto stabilito al comma b) seguente.

b) Ciascun allegato può essere risolto in qualsiasi momento, a discrezione di una delle parti, con preavviso scritto di sei mesi notificato dalla parte che intende recedere dall'allegato. Il recesso non pregiudica i diritti che possono essere stati acquisiti ai sensi dell'allegato in questione fino alla data del recesso stesso.

c) Le attività non ancora completate alla scadenza di ciascun allegato possono essere continuate fino a completamento secondo le modalità fissate nel corrispondente allegato.

d) Qualora durante il periodo di validità dell'accordo la natura del programma fusione di una delle due parti subisse modifiche sostanziali a seguito di una importante estensione, riduzione o trasformazione o per effetto dell'inglobamento di importanti aspetti del programma sulla fusione di una terza parte, ciascuna delle parti ha il diritto di chiedere la revisione del campo d'applicazione e delle disposizioni degli allegati corrispondenti.

Articolo V

1. Le parti costituiscono un comitato di coordinamento per facilitare il coordinamento e l'esecuzione delle attività contemplate dal presente accordo. Ciascuna parte nomina un numero uguale di membri designando tra essi il capo della propria delegazione.

2. Il comitato di coordinamento si riunisce una volta all'anno, alternativamente in Europa e in Giappone oppure a date ed in località altrimenti convenute. La riunione è presieduta dal capo della delegazione della parte ospitante.

3. Il comitato di coordinamento ha tra l'altro le seguenti funzioni:

- a) analisi e controllo dello stato di avanzamento delle attività svolte in collaborazione;
- b) scambio di informazioni e di vedute su argomenti di politica scientifica e tecnologica;
- c) discussione delle future attività di cooperazione.

Articolo VI

Il trattamento delle informazioni, la proprietà industriale e il diritto d'autore sono disciplinati, in connessione con le attività svolte in collaborazione nel quadro del presente accordo, dalle disposizioni degli allegati I, II e III. Tali disposizioni sono identiche in tutti gli allegati.

Articolo VII

Nessuna clausola del presente accordo può essere tale da pregiudicare attuali o futuri accordi di cooperazione tra le parti.

Articolo VIII

1. Le prestazioni fornite dalle parti nel quadro del presente accordo dipendono dalla disponibilità di fondi adeguati.

2. La cooperazione realizzata nel quadro del presente accordo deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi e all'Euratom.

3. Ciascuna parte si adopera con il massimo impegno, nel rispetto delle leggi in vigore, per facilitare l'espletamento delle formalità necessarie per la circolazione delle

persone, l'importazione di materiali e apparecchiature e il trasferimento di valuta ai fini necessari per la realizzazione della collaborazione.

4. Il risarcimento dei danni prodottisi durante l'esecuzione del presente accordo avviene in base alle leggi applicabili nei rispettivi paesi e all'Euratom.

Articolo IX

Tutti i problemi sorti nel quadro del presente accordo vengono risolti dalle parti con consultazioni reciproche.

Articolo X

1. Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma. La sua validità è di tre anni al termine dei quali esso continua a restare in vigore salvo il caso in cui, al termine del triennio iniziale, o in qualsiasi momento dopo tale periodo, una delle due parti notifici all'altra parte la propria intenzione di recedere, con preavviso non inferiore a sei mesi.

2. La risoluzione del presente accordo non pregiudica l'esecuzione di qualsiasi progetto o programma intrapreso nel quadro del presente accordo e non ancora completato al momento della sua risoluzione.

3. La risoluzione del presente accordo o dei suoi allegati non pregiudica i diritti e gli obblighi di cui all'articolo VI o qualsiasi altro accordo concluso ai sensi dell'articolo VI.

Articolo XI

1. Il presente accordo si applica, per quanto riguarda l'Euratom, ai territori a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e alle condizioni previste da detto trattato.

2. Laddove nel presente accordo i termini «paesi», «enti», «organizzazioni» o «cittadino» siano usati con riferimento all'Euratom, si conviene che essi indichino o si riferiscano non solo agli Stati membri dell'Euratom ma anche al Regno di Svezia o alla Confederazione elvetica, che sono associati al programma fusione Euratom e rappresentati nell'impresa comune JET.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989, in duplice copia nelle lingue inglese e giapponese, ciascuna facente egualmente fede.

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Filippo M. PANDOLFI

Per il governo giapponese

Munioki DATE

Ambasciatore del Giappone presso le Comunità europee

ALLEGATO I

A norma dell'articolo IV del presente accordo, le parti stabiliscono le seguenti procedure specifiche di esecuzione del programma di cooperazione (denominato in appresso « Cooperazione ») nel settore della ricerca e sviluppo sulla fusione tra l'Euratom e il Monbusho giapponese (Monbusho).

1. Euratom e il Monbusho (in appresso denominati « agenzie esecutive ») designano ciascuno una persona di contatto che ha la responsabilità di coordinare la cooperazione e di riferirne al comitato di coordinamento di cui all'articolo V di questo accordo.
2. Le agenzie esecutive possono designare a partecipare alla realizzazione della cooperazione istituti di ricerca e università nazionali (in appresso denominati « designati »), che operino sotto la direzione e il controllo delle agenzie stesse o siano ad esse associati; per la designazione occorre il consenso dei designati).
3. La cooperazione può riguardare le seguenti aree :
 - 3.1. tokamak ;
 - 3.2. linee alternative ai tokamak incluso il confinamento inerziale ;
 - 3.3. tecnologie della fusione ;
 - 3.4. teoria dei plasmi e fisica dei plasmi applicata ;
 - 3.5. altre aree concordate dalle agenzie esecutive.
- 4.1. La cooperazione può riguardare le seguenti attività (in appresso denominate « attività di cooperazione »):
 - 4.1.1. scambio e fornitura di informazioni scientifiche e tecniche ;
 - 4.1.2. scambio di personale scientifico per attività di ricerca, sviluppo, analisi, progettazione, programmazione e sperimentazione ;
 - 4.1.3. organizzazione di seminari e di altre riunioni ;
 - 4.1.4. visite di corta durata di personale scientifico ;
 - 4.1.5. scambio e fornitura di apparecchiature, strumenti e materiali di prova ;
 - 4.1.6. altre attività eventualmente concordate dalle agenzie esecutive.
- 4.2. Se è necessario, le procedure specifiche di esecuzione delle attività di cui ai punti da 4.1.1 a 4.1.5 possono essere fissate previa consultazione o con accordi complementari tra le agenzie esecutive o i designati. I termini precisi e le condizioni di esecuzione delle attività di cui al punto 4.1.6 vengono fissati con accordo scritto tra le agenzie esecutive.
5. Tutti i costi risultanti della cooperazione sono sostenuti dall'agenzia esecutiva o dal designato a cui tali costi sono imputabili, se non altrimenti specificamente concordato per iscritto dalle agenzie esecutive.
- 6.1. Le agenzie esecutive si incaricano di dare la massima diffusione possibile alle informazioni che esse hanno il diritto di divulgare e che siano in loro possesso o loro accessibili, fornite o scambiate nel quadro della cooperazione, fatte salve le esigenze di protezione delle informazioni tutelate da diritti di proprietà, le restrizioni in materia di diritto d'autore e le disposizioni del punto 8.

Nel pubblicare tali informazioni si deve precisare chiaramente che esse sono state ottenute nel quadro della cooperazione.
- 6.2. Le informazioni tutelate da diritti di proprietà vanno trattate come segue :
 - 6.2.1. Definizioni

Il termine « informazione tutelata da diritti di proprietà » comprende i dati scientifici e tecnici, i risultati o i metodi di ricerca e sviluppo e qualsiasi altra informazione destinata ad essere fornita o scambiata nel quadro della cooperazione, come il saper fare, l'informazione connessa direttamente a invenzioni e scoperte di cui al punto 8, l'informazione tecnica, commerciale o finanziaria a condizione che sia opportunamente contrassegnata o considerata come tale in accordo con il punto 6.2.2 qui di seguito :

 - a) non sia generalmente nota o disponibile da altre sorgenti ;
 - b) non sia stata in precedenza resa disponibile dal proprietario ad altri, senza l'obbligo relativo alla sua riservatezza ;
 - c) non sia oramai in possesso dell'agenzia esecutiva che la riceve, o dai suoi designati senza l'obbligo relativo alla sua riservatezza.

6.2.2. Procedure

- i) L'agenzia esecutiva o i suoi designati che ricevano informazioni tutelate nel quadro della cooperazione devono rispettarne la segretezza. Su qualsiasi documento contenente informazioni tutelate deve essere apposta in modo visibile, dall'agenzia esecutiva che lo trasmette o dai suoi designati, la seguente dicitura (o una sostanzialmente analoga):

• Il presente documento contiene informazioni tutelate da diritti di proprietà che vengono fornite con il vincolo della segretezza in virtù dell'allegato I dell'accordo di cooperazione concluso il 20 febbraio 1989 tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone nel settore della fusione termonucleare controllata. Tali informazioni non devono essere diffuse al di fuori dell'Euratom e del Mobusho insieme ai loro appaltatori, licenziatari e designati, senza il preventivo accordo di

Tale dicitura deve essere riportata su qualsiasi riproduzione, integrale o parziale di questo documento. La suddetta limitazione decade automaticamente qualora l'informazione venga comunicata dal detentore senza restrizione alcuna ».

- ii) Le informazioni tutelate ricevute in regime di riservatezza nel quadro della cooperazione possono essere divulgate dall'agenzia esecutiva che le riceve o da suoi designati a:
- a) dipendenti dell'agenzia esecutiva ricevente o di altri dipartimenti e agenzie governative o dei designati nel paese dell'agenzia esecutiva ricevente;
 - b) appaltatori e subappaltatori dell'agenzia esecutiva ricevente o dei suoi designati nel paese di tale agenzia esclusivamente per essere utilizzate nel quadro dei loro contratti con l'agenzia esecutiva ricevente e con suoi designati per attività riguardanti argomenti oggetto delle informazioni tutelate;

a condizione che su tutte le informazioni tutelate diffuse secondo le suddette modalità sia apposta una dicitura identica a quella riportata nel punto 6.2.2, lettera i) precedente.

- iii) Con il preventivo consenso scritto dell'agenzia esecutiva che fornisce le informazioni tutelate nel quadro della cooperazione, l'agenzia esecutiva che le riceve può dare ad esse una diffusione maggiore di quella consentita a norma del precedente sottoparagrafo ii). Le agenzie esecutive collaborano reciprocamente all'elaborazione di procedure di richiesta e rilascio del consenso scritto e preventivo per tale maggiore diffusione e ciascuna delle agenzie esecutive accorda tale consenso nei limiti delle leggi e dei regolamenti applicabili nei rispettivi paesi e all'Euratom e delle politiche delle parti.

- 6.3. Qualora una delle agenzie esecutive si renda conto che essa stessa o i suoi designati non sono, o probabilmente non potranno essere, in grado di rispettare le restrizioni e le condizioni sulla divulgazione delle informazioni di cui al presente paragrafo, ne informa immediatamente l'altra agenzia esecutiva. In tal caso, le due agenzie esecutive si consultano per definire le misure più opportune da prendere.
- 6.4. Le informazioni risultanti da seminari, gruppi di lavoro o altre riunioni, dal distacco di personale, dall'uso di impianti e dallo scambio di apparecchiature nel quadro della cooperazione vengono trattate dalle agenzie esecutive e dai loro designati secondo i principi specificati nel presente paragrafo, fermo restando che le informazioni tutelate comunicate oralmente saranno soggette alle limitazioni sulla diffusione previste dalla cooperazione soltanto nel caso in cui la persona che comunica tali informazioni avverta chi le riceve del carattere tutelato delle stesse.
7. L'agenzia esecutiva o suoi designati che trasmettano un'informazione all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati non garantiscono l'idoneità di tale informazione ad un uso o ad un'applicazione particolare.
- 8.1. Le invenzioni o scoperte realizzate o concepite nel corso del periodo di cooperazione sono disciplinate dall'agenzia esecutiva che prenderà tutte le disposizioni necessarie nel quadro delle leggi applicabili e dei regolamenti al fine di realizzare le cose seguenti:
- 8.1.1. Qualora la scoperta o l'invenzione venga realizzata o concepita dal personale (l'inventore) di una delle agenzie esecutive (l'agenzia che effettua il distacco) o dai suoi designati, ovvero dai suoi appaltatori distaccati presso l'altra agenzia esecutiva (agenzia ospitante) o i suoi designati o gli appaltatori nel quadro di scambi di scienziati, ingegneri e altri specialisti:
- i) l'agenzia ospitante o i suoi designati acquisiscono tutti i diritti relativi all'invenzione o scoperta nel paese in cui hanno sede o in paesi terzi;

- ii) l'agenzia che effettua il distacco o i suoi designati o l'inventore acquisiscono tutti i diritti relativi all'invenzione o scoperta nel paese in cui hanno sede.
- 8.1.2. Nei casi in cui non si applica il punto 8.1.1 di cui sopra e in cui l'invenzione o la scoperta sia realizzata o concepita da membri del personale (l'inventore) di una delle agenzie esecutive o dai suoi designati o contraenti come risultato diretto dell'uso di informazioni ad essi comunicate nel quadro della cooperazione dall'altra agenzia esecutiva o dai suoi designati o dai suoi appaltatori, oppure comunicate nel corso di seminari o di altre riunioni congiunte, l'agenzia esecutiva o i suoi designati o i suoi appaltatori il cui personale o l'inventore realizzino l'invenzione, acquisiscono tutti i diritti ad essa relativi in tutti i paesi.
- 8.1.3. Chiunque tra l'agenzia esecutiva o i suoi designati o i suoi appaltatori o l'inventore sia titolare dell'invenzione di cui ai punti 8.1.1 e 8.1.2 precedenti, concede la licenza di tale invenzione all'altra agenzia esecutiva, ai suoi designati, al governo e a cittadini del suo paese da essa designati, su richiesta dell'altra agenzia esecutiva o dei suoi designati, sulla base di modalità e condizioni ragionevoli.
- 8.1.4. Per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale per invenzioni o scoperte risultanti dalle attività di cooperazione differenti dallo scambio di personale o di informazioni, le agenzie esecutive o i loro designati, prima di avviare le attività di cooperazione, decidono un'appropriata ripartizione di tali diritti tenendo conto dei benefici, dei diritti e del contributo delle agenzie esecutive o dei designati.
- 8.2. Le disposizioni del precedente punto 8.1 si applicano, per quanto di ragione, alla tutela dei modelli dell'impianto e del progetto.
- 8.3. Ciascuna agenzia esecutiva o suoi designati si assumono l'onere di pagare i premi o compensi dovuti ai propri dipendenti e ai cittadini dei rispettivi paesi in conformità della legislazione in vigore. Ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati, fermi restando i diritti degli inventori ai sensi della legislazione in vigore, prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la cooperazione dei loro inventori ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
9. I diritti d'autore delle agenzie esecutive o dei designati sono disciplinati dalla Universal Copyright Convention, secondo la versione riveduta a Parigi il 24 luglio 1971. Per quanto riguarda i diritti d'autore relativi alle materie che rientrano nel campo di applicazione del punto 6.1 precedente, in possesso o controllati da una delle agenzie esecutive o dai suoi designati, tale agenzia esecutiva o i suoi designati si adoperano per concedere all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati la licenza di riprodurre o tradurre il materiale tutelato dal diritto d'autore.
10. Allo scambio di personale nel quadro della collaborazione si applicano le disposizioni seguenti :
- 10.1. Allorché l'accordo di cooperazione preveda uno scambio di personale, ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati garantiscono che presso l'altra agenzia esecutiva o i suoi designati venga distaccato personale qualificato.
- 10.2. Ogni distaccamento di personale è oggetto di un accordo distinto tra le agenzie esecutive o i designati.
- 10.3. Ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati sono responsabili del versamento delle retribuzioni, dei premi di assicurazione e delle indennità per il proprio personale.
- 10.4. Salvo diversa disposizione, l'agenzia esecutiva o i designati da cui proviene il personale distaccato provvedono al pagamento delle sue spese di viaggio e soggiorno.
- 10.5. L'agenzia esecutiva ospitante o i suoi designati provvedono all'adeguata sistemazione del personale e delle famiglie su una base reciprocamente soddisfacente.
- 10.6. L'agenzia esecutiva ospitante o i suoi designati forniscono la necessaria assistenza al personale distaccato e alle famiglie per quanto riguarda le formalità amministrative (condizioni di viaggio, ecc.)
- 10.7. Il personale distaccato da un'agenzia esecutiva o dai suoi designati si conforma alle disposizioni generali e particolari in materia di lavoro e di sicurezza vigenti presso lo stabilimento ospitante ovvero stipulate, sempre nel quadro del distacco, in un accordo distinto.
11. Nei casi in cui apparecchiature, strumenti, materiali o pezzi di ricambio necessari (in appresso denominati globalmente « attrezzature, ecc. ») debbano essere scambiati o forniti da una delle agenzie esecutive o dai suoi designati all'altra agenzia esecutiva o a suoi designati, ai fini del trasporto e dell'uso di tali attrezzature, ecc. si applicano le seguenti disposizioni :

- 11.1. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che inviano attrezzature, ecc. forniscono il più rapidamente possibile un elenco dettagliato di tali attrezzature unitamente alle corrispondenti specifiche e alla relativa documentazione tecnica e informativa.
 - 11.2. Le attrezzature, ecc. fornite da un'agenzia esecutiva o dai suoi designati restano di proprietà di chi le fornisce e devono essere restituite a detta agenzia o ai suoi designati ad ultimazione dell'attività reciprocamente convenuta, salvo diverso accordo fra le parti.
 - 11.3. Le suddette attrezzature vengono utilizzate presso lo stabilimento ospitante, soltanto previo accordo reciproco tra le agenzie esecutive o i designati.
 - 11.4. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che ricevono le attrezzature, ecc., provvederanno alla loro sistemazione in opportuni locali e forniscono l'energia elettrica, l'acqua, il gas, ecc. conformemente alle disposizioni tecniche concordate fra le agenzie esecutive o i designati.
 - 11.5. Salvo altrimenti convenuto, la responsabilità del trasporto delle attrezzature, ecc., dall'agenzia esecutiva d'origine o dai suoi designati verso la loro destinazione finale nel paese dell'agenzia esecutiva che li riceve o dei suoi designati, nonché la responsabilità della restituzione di tali attrezzature, ecc. e della loro custodia e sicurezza durante il trasporto, nonché l'onere delle spese afferenti incombe all'agenzia esecutiva o ai designati che inviano tali attrezzature.
 - 11.6. L'agenzia esecutiva o i designati che ricevono tali attrezzature, ecc. notificano alle autorità doganali di ritenere che le attrezzature, ecc. fornite dall'altra agenzia esecutiva o dai suoi designati per l'esecuzione di attività concordate sono attrezzature di tipo scientifico e non di tipo commerciale.
-

ALLEGATO II

A norma dell'articolo IV del presente accordo, le parti stabiliscono le seguenti procedure specifiche di esecuzione del programma di cooperazione (denominato in appresso « cooperazione ») nel settore della ricerca e sviluppo sulla fusione tra l'Euratom e il ministero giapponese per il commercio internazionale e l'industria (MITI).

1. L'Euratom e il MITI (in appresso denominati in comune « agenzie esecutive ») designano ciascuno una persona di contatto che ha la responsabilità di coordinare la cooperazione e di riferirne al comitato di coordinamento di cui all'articolo V del presente accordo.
2. Le agenzie esecutive possono designare a partecipare alla realizzazione della cooperazione istituti che siano ad esse annessi o associati (in appresso denominati « designati »); per la designazione occorre il consenso dei designati.
3. La cooperazione può riguardare le seguenti aree :
 - 3.1. tokamak, inclusi progetti dell'attuale generazione e attività connesse a quelli della prossima generazione ;
 - 3.2. linee alternative ai tokamak incluso il confinamento inerziale e la strizione a campo invertito ;
 - 3.3. tecnologie della fusione, inclusa l'ingegneria dei plasmi ;
 - 3.4. teoria dei plasmi e fisica dei plasmi applicata ;
 - 3.5. altre aree concordate dalle agenzie esecutive.
- 4.1. La cooperazione può riguardare le seguenti attività (in appresso denominate « attività di cooperazione ») :
 - 4.2.1. scambio e fornitura di informazioni e dati riguardanti attività scientifiche e tecniche, attività di sviluppo, esperimenti e risultati nonché le diverse politiche e programmazioni ;
 - 4.1.2. scambio di personale scientifico, di ingegneri e di altri specialisti per periodi di tempo concordati nel quadro di attività sperimentali, di analisi, di progettazione e di ricerca e sviluppo ;
 - 4.1.3. organizzazione di riunioni di vario tipo per consentire di discutere e scambiare informazioni su aspetti scientifici e tecnologici di argomenti generali o specifici e per precisare le azioni da svolgere in collaborazione ;
 - 4.1.4. scambio e fornitura di campioni, materiali, strumenti e componenti per attività sperimentali, di prova e di valutazione ;
 - 4.1.5. esecuzione in comune di studi, progetti ed esperimenti, incluse la progettazione, la costruzione e la messa in servizio ;
 - 4.1.6. altre attività eventualmente concordate dalle agenzie esecutive.
- 4.2. Se è necessario, le procedure specifiche di esecuzione delle attività di cui ai punti da 4.1.1 a 4.1.5 possono essere fissate previa consultazione o con accordi complementari tra le agenzie esecutive o i designati. I termini precisi e le condizioni di esecuzione delle attività di cui al punto 4.1.6 vengono fissati con accordo scritto tra le agenzie esecutive.
5. Tutti i costi risultanti dalla cooperazione sono sostenuti dall'agenzia esecutiva o dal designato a cui tali costi sono imputabili, se non altrimenti specificamente concordato per iscritto dalle agenzie esecutive.
- 6.1. Le agenzie esecutive si incaricano di dare la massima diffusione possibile alle informazioni che esse hanno il diritto di divulgare e che siano in loro possesso e loro accessibili, fornite o scambiate nel quadro della cooperazione, fatte salve le esigenze di protezione delle informazioni tutelate da diritti di proprietà, le restrizioni in materia di diritto d'autore e le disposizioni del punto 8.

Nel pubblicare tali informazioni si deve precisare chiaramente che esse sono state ottenute nel quadro della cooperazione.

- 6.2. Le informazioni tutelate da diritti di proprietà devono essere trattate come segue :

- 6.2.1. Definizioni

Il termine « informazione tutelata da diritti di proprietà » comprende i dati scientifici e tecnici, i risultati o i metodi di ricerca e sviluppo e qualsiasi altra informazione destinata ad essere fornita o scambiata nel quadro della cooperazione, come il saper fare, l'informazione connessa direttamente a invenzioni e scoperte di cui al punto 8, l'informazione tecnica, commerciale o finanziaria a condizione che sia opportunamente contrassegnata o considerata come tale in accordo con il punto 6.2.2 qui di seguito :

- a) non sia generalmente nota o disponibile da altre sorgenti ;
- b) non sia in precedenza resa disponibile dal proprietario ad altri, senza l'obbligo relativo alla sua riservatezza ;
- c) non sia oramai in possesso dell'agenzia esecutiva che la riceve, o dei suoi designati senza l'obbligo relativo alla sua riservatezza.

6.2.2. Procedure

- i) L'agenzia esecutiva o i suoi designati che ricevano informazioni tutelate nel quadro della cooperazione devono rispettarne la segretezza. Su qualsiasi documento contenente informazioni tutelate deve essere apposta in modo visibile, dall'agenzia esecutiva che lo trasmette o dai suoi designati, la seguente dicitura (o una sostanzialmente analoga) :

« Il presente documento contiene informazioni tutelate da diritti di proprietà fornite con il vincolo della segretezza in virtù dell'allegato II dell'accordo di cooperazione concluso il 20 febbraio 1989 tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone nel settore della fusione termonucleare controllata. Tali informazioni non devono essere diffuse al di fuori dell'Euratom e del MITI insieme ai loro appaltatori, licenziatari e designati, senza il preventivo accordo di ... »

Tale dicitura deve essere riportata su qualsiasi riproduzione, integrale o parziale di questo documento. La suddetta limitazione decade automaticamente qualora l'informazione venga comunicata dal detentore senza restrizione alcuna ».

- ii) Le informazioni tutelate, ricevute in regime di riservatezza nel quadro della cooperazione, possono essere divulgate dall'agenzia esecutiva che le riceve o dai suoi designati a :

- a) dipendenti dell'agenzia esecutiva ricevente o di altri dipartimenti e agenzie governative o dei designati nel paese dell'agenzia esecutiva ricevente ;
- b) appaltatori e subappaltatori dell'agenzia esecutiva ricevente o dei suoi designati nel paese di tale agenzia esclusivamente per essere utilizzate nel quadro dei loro contratti con l'agenzia esecutiva ricevente e con i suoi designati per attività riguardanti argomenti oggetto delle informazioni tutelate ;

a condizione che su tutte le informazioni tutelate diffuse secondo le suddette modalità, sia apposta una dicitura identica a quella riportata nel punto 6.2.2, lettera i) precedente.

- iii) Con il preventivo consenso scritto dell'agenzia esecutiva che fornisce le informazioni tutelate nel quadro della cooperazione, l'agenzia esecutiva che le riceve può dare ad esse una diffusione maggiore di quella consentita a norma della precedente lettera ii). Le agenzie esecutive collaborano reciprocamente all'elaborazione di procedure di richiesta e rilascio del consenso scritto e preventivo per tale maggiore diffusione e ciascuna delle agenzie esecutive accorda tale consenso nei limiti delle leggi e dei regolamenti applicabili nei rispettivi paesi e all'Euratom e delle politiche delle parti.

- 6.3. Qualora una delle agenzie esecutive si renda conto che essa stessa o i suoi designati non sono o probabilmente non potranno essere in grado di rispettare le restrizioni e le condizioni sulla divulgazione delle informazioni di cui al presente paragrafo, ne informa immediatamente l'altra agenzia esecutiva. In tal caso, le due agenzie esecutive si consultano per definire le misure più opportune da prendere.

- 6.4. Le informazioni risultanti da seminari, gruppi di lavoro o altre riunioni, dal distacco di personale, dall'uso di impianti e dallo scambio di apparecchiature nel quadro della cooperazione vengono trattate dalle agenzie esecutive e dai loro designati secondo i principi specificati nel presente paragrafo, fermo restando che le informazioni tutelate comunicate oralmente saranno soggette alle limitazioni sulla diffusione previste dalla cooperazione soltanto nel caso in cui la persona che comunica tali informazioni avverta chi le riceve del carattere tutelato delle stesse.

- 7. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che trasmettano un'informazione all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati, non garantiscono l'idoneità di tale informazione ad un uso o ad un'applicazione particolare.

- 8.1. Le invenzioni o scoperte realizzate o concepite nel corso del periodo di cooperazione sono disciplinate dall'agenzia esecutiva che prenderà tutte le disposizioni necessarie nel quadro delle leggi applicabili e dei regolamenti al fine di realizzare le cose seguenti :

- 8.1.1. Qualora la scoperta o l'invenzione venga realizzata o concepita dal personale di una delle agenzie esecutive (l'agenzia che effettua il distacco) o dai suoi designati, ovvero da suoi appaltatori distaccati presso l'altra agenzia esecutiva (agenzia ospitante) o i suoi designati o gli appaltatori nel quadro di scambi di scienziati, ingegneri e altri specialisti :

- i) l'agenzia ospitante o i suoi designati acquisiscono tutti i diritti relativi all'invenzione o scoperta nel paese in cui hanno sede o in paesi terzi;
 - ii) l'agenzia che effettua il distacco o i suoi designati o l'inventore acquisiscono tutti i diritti relativi all'invenzione o scoperta nel paese in cui hanno sede.
- 8.1.2. Nei casi in cui non si applica il punto 8.1.1 qui sopra e in cui l'invenzione o la scoperta sia realizzata o concepita da membri del personale (l'inventore) appartenenti ad una delle agenzie esecutive o dai suoi designati o appaltatori come risultato diretto dell'uso di informazioni ad essi comunicate nel quadro della cooperazione dall'altra agenzia esecutiva o dai suoi designati o dai suoi appaltatori, oppure comunicate nel corso di seminari o di altre riunioni congiunte, l'agenzia esecutiva o i suoi designati o i suoi appaltatori il cui personale o l'inventore realizzino l'invenzione, acquisiscono tutti i diritti ad essa relativi in tutti i paesi.
 - 8.1.3. Chiunque tra l'agenzia esecutiva o i suoi designati o i suoi appaltatori o l'inventore sia titolare dell'invenzione di cui ai punti 8.1.1 e 8.1.2 precedenti concede la licenza di tale invenzione all'altra agenzia esecutiva, ai suoi designati, al governo e ai cittadini del suo paese da essa designati, su richiesta dell'altra agenzia esecutiva o dei suoi designati, sulla base di modalità e condizioni ragionevoli.
 - 8.1.4. Per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale per invenzioni o scoperte risultanti dalle attività di cooperazione differenti dallo scambio di personale o di informazioni, le agenzie esecutive o i loro designati, prima di avviare le attività di cooperazione, decidono un'appropriata ripartizione di tali diritti tenendo conto dei benefici, dei diritti e del contributo delle agenzie esecutive o dei designati.
 - 8.2. Le disposizioni del precedente punto 8.1 si applicano, per quanto di ragione, alla tutela dei modelli dell'impianto e del progetto.
 - 8.3. Ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati si assumono l'onere di pagare i premi o compensi dovuti ai propri dipendenti o ai cittadini dei rispettivi paesi in conformità della legislazione in vigore. Ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati, fermi restando i diritti degli inventori ai sensi della legislazione in vigore, prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la cooperazione dei loro inventori ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
 9. I diritti d'autore delle agenzie esecutive o dei designati sono disciplinati dalla Universal Copyright Convention, secondo la versione riveduta a Parigi il 24 luglio 1971. Per quanto riguarda i diritti d'autore relativi alle materie che rientrano nel campo di applicazione del punto 6.1 precedente, in possesso o controllati da una delle agenzie esecutive o dai suoi designati, tale agenzia esecutiva o i suoi designati si adoperano per concedere all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati la licenza di riprodurre o tradurre il materiale tutelato dal diritto d'autore.
 10. Allo scambio di personale nel quadro della collaborazione si applicano le disposizioni seguenti :
 - 10.1. Allorché l'accordo di cooperazione preveda uno scambio di personale, ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati garantiscono che presso l'altra agenzia esecutiva o i suoi designati venga distaccato personale qualificato.
 - 10.2. Ogni distaccamento di personale è oggetto di un accordo distinto tra le agenzie esecutive o i designati.
 - 10.3. Ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati sono responsabili del versamento delle retribuzioni, dei premi di assicurazione e delle indennità per il proprio personale.
 - 10.4. Salvo diversa disposizione, l'agenzia esecutiva o i designati da cui proviene il personale distaccato provvedono al pagamento delle sue spese di viaggio e soggiorno.
 - 10.5. L'agenzia esecutiva ospitante o i suoi designati provvedono all'adeguata sistemazione del personale e delle famiglie su una base reciprocamente soddisfacente.
 - 10.6. L'agenzia esecutiva ospitante o i suoi designati forniscono la necessaria assistenza al personale distaccato e alle famiglie per quanto riguarda le formalità amministrative (condizioni di viaggio, ecc.).
 - 10.7. Il personale distaccato da un'agenzia esecutiva o dai suoi designati si conforma alle disposizioni generali e particolari in materia di lavoro e di sicurezza vigenti presso lo stabilimento ospitante ovvero stipulate, sempre nel quadro del distacco, in un accordo distinto.
 11. Nei casi in cui apparecchiature, strumenti, materiali o pezzi di ricambio necessari (in appresso denominati globalmente « attrezzature, ecc. ») debbano essere scambiati o forniti da una delle agenzie esecutive o dai suoi designati all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati, ai fini del trasporto e dell'uso di tali attrezzature, ecc. si applicano le seguenti disposizioni :

- 11.1. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che inviano attrezzature, ecc. forniscono il più rapidamente possibile un elenco dettagliato di tali attrezzature unitamente alle corrispondenti specifiche e alla relativa documentazione tecnica e informativa.
 - 11.2. Le attrezzature, ecc. fornite da un'agenzia esecutiva o dai suoi designati restano di proprietà di chi le fornisce e devono essere restituite a detta agenzia o ai suoi designati ad ultimazione dell'attività reciprocamente convenuta, salvo diverso accordo fra le parti.
 - 11.3. Le suddette attrezzature vengono utilizzate presso lo stabilimento ospitante soltanto previo accordo reciproco tra le agenzie esecutive o i designati.
 - 11.4. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che ricevono le attrezzature, ecc., provvederanno allo loro sistemazione in opportuni locali e forniscono l'energia elettrica, l'acqua, il gas, ecc. conformemente alle disposizioni tecniche concordate fra le agenzie esecutive o i designati.
 - 11.5. Salvo altrimenti convenuto, la responsabilità del trasporto delle attrezzature, ecc., dall'agenzia esecutiva d'origine o dai suoi designati verso la loro destinazione finale nel paese dell'agenzia esecutiva che li riceve o dei suoi designati, nonché la responsabilità della restituzione di tali attrezzature, ecc. e della loro custodia e sicurezza durante il trasporto, nonché l'onere delle spese afferenti incombe all'agenzia esecutiva o ai designati che inviano tali attrezzature.
 - 11.6. L'agenzia esecutiva o i designati che ricevono tali attrezzature, ecc., notificano alle autorità doganali di ritenere che le attrezzature, ecc. fornite dall'altra agenzia esecutiva o dai suoi designati per l'esecuzione di attività concordate sono attrezzature di tipo scientifico e non di tipo commerciale.
-

ALLEGATO III

A norma dell'articolo IV del presente accordo, le parti stabiliscono le seguenti procedure specifiche di esecuzione del programma di cooperazione (denominato in appresso « cooperazione ») nel settore della ricerca e sviluppo sulla fusione tra l'Euratom e l'agenzia giapponese per la scienza e la tecnologia (STA).

1. Euratom e lo STA (in appresso denominati « agenzie esecutive ») designano ciascuno una persona di contatto che ha responsabilità di coordinare la cooperazione e di riferirne al comitato di coordinamento di cui all'articolo V del presente accordo.
2. Le agenzie esecutive possono designare a partecipare alla realizzazione della cooperazione istituti di ricerca ufficiali i cui bilanci e programmi operativi siano rispettivamente approvati dal capo dell'agenzia esecutiva o dai loro istituti associati (in appresso denominati « designati »); per la designazione occorre il consenso dei designati.
3. La cooperazione può riguardare le seguenti aree :
 - 3.1. tokamak, inclusi i grandi progetti dell'attuale generazione (JET e JT-60) e attività relative ai progetti della prossima generazione ;
 - 3.2. linee alternative ai tokamak ;
 - 3.3. tecnologie della fusione ;
 - 3.4. teoria dei plasmi e fisica dei plasmi applicata ;
 - 3.5. altre aree concordate dalle agenzie esecutive.
- 4.1. La cooperazione può riguardare le seguenti attività (in appresso denominate « attività di cooperazione »):
 - 4.1.1. scambio e fornitura di informazioni e dati riguardanti attività scientifiche e tecniche, attività di sviluppo, esperimenti e risultati nonché le diverse politiche e programmazioni ;
 - 4.1.2. scambio di personale scientifico, di ingegneri e di altri specialisti per periodi di tempo concordati nel quadro di attività sperimentali, di analisi, di progettazione e di ricerca e sviluppo ;
 - 4.1.3. organizzazione di riunioni di vario tipo per consentire di discutere e scambiare informazioni su aspetti scientifici e tecnologici di argomenti generali o specifici e per precisare le azioni da svolgere in collaborazione ;
 - 4.1.4. scambio e fornitura di campioni, materiali, strumenti e componenti per attività sperimentali, di prova e di valutazione ;
 - 4.1.5. esecuzione in comune di studi, progetti ed esperimenti, incluse la progettazione, la costruzione e la messa in servizio ;
 - 4.1.6. altre attività eventualmente concordate dalle agenzie esecutive.
- 4.2. Se è necessario, le procedure specifiche di esecuzione delle attività di cui ai punti da 4.1.1 a 4.1.5 complementari tra le agenzie esecutive o i designati. I termini precisi e le condizioni di esecuzione delle attività di cui al punto 4.1.6 vengono fissati con accordo scritto tra le agenzie esecutive.
5. Tutti i costi risultanti dalla cooperazione sono sostenuti dall'agenzia esecutiva o dal designato a cui tali costi sono imputabili, se non altrimenti specificamente concordato per iscritto dalle agenzie esecutive.
- 6.1. Le agenzie esecutive si incaricano di dare la massima diffusione possibile alle informazioni che esse hanno il diritto di divulgare e che siano in loro possesso o loro accessibili, fornite o scambiate nel quadro della cooperazione, fatte salve le esigenze di protezione delle informazioni tutelate da diritti di proprietà, le restrizioni in materia di diritto d'autore e le disposizioni di cui al punto 8.
Nel pubblicare tali informazioni si deve precisare chiaramente che esse sono state ottenute nel quadro della cooperazione.
- 6.2. Le informazioni tutelate da diritti di proprietà vanno trattate come segue :
 - 6.2.1. Definizioni
Il termine « informazione tutelata da diritti di proprietà » comprende i dati scientifici e tecnici, i risultati o i metodi di ricerca e sviluppo e qualsiasi altra informazione destinata ad essere fornita o scambiata nel quadro della cooperazione, come il saper fare, l'informazione connessa direttamente a invenzioni e scoperte di cui al punto 8, l'informazione tecnica, commerciale o finanziaria a condizione che sia opportunamente contrassegnata o considerata come tale in accordo con il punto 6.2.2 qui si seguito :

- a) non sia generalmente nota o disponibile da altre sorgenti ;
- b) non sia in precedenza resa disponibile dal proprietario ad altri, senza l'obbligo relativo alla sua riservatezza ;
- c) non sia oramai in possesso dell'agenzia esecutiva che la riceve, o dai suoi designati senza l'obbligo relativo alla sua riservatezza.

6.2.2. Procedure

- i) L'agenzia esecutiva o i suoi designati che ricevano informazioni tutelate nel quadro della cooperazione devono rispettare la segretezza. Su qualsiasi documento contenente informazioni tutelate deve essere apposta in modo visibile, dall'agenzia esecutiva che lo trasmette o dai suoi designati, la seguente dicitura (o una sostanzialmente analoga) :

« Il presente documento contiene informazioni tutelate da diritti di proprietà che vengono fornite con il vincolo della segretezza in virtù dell'allegato III dell'accordo di cooperazione concluso il 20 febbraio 1989 tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone nel settore della fusione termonucleare controllata. Tali informazioni non devono essere diffuse al di fuori dell'Euratom e della STA loro appaltatori, licenziatari e designati, senza il preventivo accordo di ... »

Tale dicitura deve essere riportata su qualsiasi riproduzione, integrale o parziale del presente documento. La suddetta limitazione decade automaticamente qualora l'informazione venga comunicata dal detentore senza restrizione alcuna ».

- ii) Le informazioni tutelate ricevute in regime di segretezza nel quadro della cooperazione possono essere divulgate dall'agenzia esecutiva che le riceve o dai suoi designati a :

- a) dipendenti dell'agenzia esecutiva ricevente o di altri dipartimenti e agenzie governative o dei designati nel paese dell'agenzia esecutiva ricevente ;

- b) appaltatori e subappaltatori dell'agenzia esecutiva ricevente o dei suoi designati nel paese di tale agenzia esclusivamente per essere utilizzate nel quadro dei loro contratti con l'agenzia esecutiva ricevente e con suoi designati per attività riguardanti argomenti oggetto delle informazioni tutelate ;

a condizione che su tutte le informazioni tutelate diffuse secondo le suddette modalità sia apposta una dicitura identica a quella riportata nel punto 6.2.2, lettera i) precedente.

- iii) Con il preventivo consenso scritto dell'agenzia esecutiva che fornisce le informazioni tutelate nel quadro della cooperazione, l'agenzia esecutiva che le riceve può dare ad esse una diffusione maggiore di quella consentita a norma della precedente lettera ii). Le agenzie esecutive collaborano reciprocamente all'elaborazione di procedure di richiesta e rilascio del consenso scritto e preventivo per tale maggiore diffusione e ciascuna delle agenzie esecutive accorda tale consenso nei limiti delle leggi e dei regolamenti applicabili nei rispettivi paesi e all'Euratom e delle politiche delle parti.

6.3. Qualora una delle agenzie esecutive si renda conto che essa stessa o i suoi designati non sono o probabilmente non potranno essere in grado di rispettare le restrizioni e le condizioni sulla divulgazione delle informazioni di cui al presente paragrafo, ne informa immediatamente l'altra agenzia esecutiva. In tal caso, le due agenzie esecutive si consultano per definire le misure più opportune da prendere.

6.4. Le informazioni risultanti da seminari, gruppi di lavoro o altre riunioni, dal distacco di personale, dall'uso di impianti e dallo scambio di apparecchiature nel quadro della cooperazione vengono trattate dalle agenzie esecutive e dai loro designati secondo i principi specificati nel presente paragrafo, fermo restando che le informazioni tutelate comunicate oralmente saranno soggette alle limitazioni sulla diffusione previste dalla cooperazione soltanto nel caso in cui la persona che comunica tali informazioni avverta chi le riceve del carattere tutelato delle stesse.

7. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che trasmettano un'informazione all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati non garantiscono l'idoneità di tale informazione ad un uso o ad un'applicazione particolare.

8.1. Le invenzioni o scoperte realizzate o concepite nel corso del periodo di cooperazione sono disciplinate dall'agenzia esecutiva che prenderà tutte le disposizioni necessarie nel quadro delle leggi applicabili e dei regolamenti al fine di realizzare le cose seguenti :

- 8.1.1. Qualora la scoperta o l'invenzione venga realizzata o concepita dal personale (l'inventore) di una delle agenzie esecutive (l'agenzia che effettua il distacco) o dai suoi designati, ovvero dai suoi appaltatori distaccati presso l'altra agenzia esecutiva (agenzia ospitante) o i suoi designati o gli appaltatori nel quadro di scambi di scienziati, ingegneri e altri specialisti :
- i) l'agenzia ospitante o i suoi designati acquisiscono tutti i diritti relativi all'invenzione o scoperta nel paese in cui hanno sede o in paesi terzi ;
 - ii) l'agenzia che effettua il distacco o i suoi designati o l'inventore acquisiscono tutti i diritti relativi all'invenzione o scoperta nel paese in cui hanno sede.
- 8.1.2. Nei casi in cui non si applica il punto 8.1.1 di cui sopra e in cui l'invenzione o la scoperta sia realizzata o concepita da membri del personale (l'inventore) appartenente ad una delle agenzie esecutive o dai suoi designati dagli appaltatori come risultato diretto dell'uso di informazioni ad essi comunicate nel quadro della cooperazione dall'altra agenzia esecutiva o dai suoi designati o dai suoi appaltatori, oppure comunicate nel corso di seminari o di altre riunioni congiunte, l'agenzia esecutiva o i designati o i suoi appaltatori il cui personale o l'inventore realizzino l'invenzione, acquisiscono tutti i diritti ad essa relativi in tutti i paesi.
- 8.1.3. Chiunque tra l'agenzia esecutiva o i suoi designati o suoi appaltatori o l'inventore sia titolare dell'invenzione di cui ai punti 8.1.1 e 8.1.2 precedenti concede la licenza di tale invenzione all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati, al governo e a cittadini del suo paese da essa designati, su richiesta dell'altra agenzia esecutiva o dei suoi designati, sulla base di modalità e condizioni ragionevoli.
- 8.1.4. Per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale per invenzioni o scoperte risultanti dalle attività di cooperazione differenti dallo scambio di personale o di informazioni, le agenzie esecutive o i loro designati, prima di avviare le attività di cooperazione, decidono un'appropriata ripartizione di tali diritti tenendo conto dei benefici, dei diritti e del contributo delle agenzie esecutive o dei designati.
- 8.2. Le disposizioni del precedente punto 8.1 si applicano, per quanto di ragione, alla tutela dei modelli dell'impianto e del progetto.
- 8.3. Ciascuna agenzia esecutiva o suoi designati si assumono l'onore di pagare i premi o compensi dovuti ai propri dipendenti o ai cittadini dei rispettivi paesi in conformità della legislazione in vigore. Ciascuna agenzia esecutiva o i designati, fermi restando i diritti degli inventori ai sensi della legislazione in vigore, prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la cooperazione dei loro inventori ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
9. I diritti d'autore delle agenzie esecutive o dei designati sono disciplinati dalla Universal Copyright Convention, secondo la versione riveduta a Parigi il 24 luglio 1971. Per quanto riguarda i diritti d'autore relativi alle materie che rientrano nel campo di applicazione del punto 6.1 precedente, in possesso o controllati da una delle agenzie esecutive o dai suoi designati, tale agenzia esecutiva o i suoi designati si adoperano per concedere all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati la licenza di riprodurre o tradurre il materiale tutelato dal diritto d'autore.
10. Allo scambio di personale nel quadro della collaborazione si applicano le disposizioni seguenti :
- 10.1. Allorché l'accordo di cooperazione preveda uno scambio di personale, ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati garantiscono che presso l'altra agenzia esecutiva o i suoi designati venga distaccato personale qualificato.
 - 10.2. Ogni distacco di personale è oggetto di un accordo distinto tra le agenzie esecutive o i designati.
 - 10.3. Ciascuna agenzia esecutiva o suoi designati sono responsabili del versamento delle retribuzioni, dei premi di assicurazione e delle indennità per il proprio personale.
 - 10.4. Salvo diversa disposizione, l'agenzia esecutiva o i designati da cui proviene il personale distaccato provvedono al pagamento delle sue spese di viaggio e soggiorno.
 - 10.5. L'agenzia esecutiva ospitante o i suoi designati provvedono all'adeguata sistemazione del personale e delle famiglie su una base reciprocamente soddisfacente.
 - 10.6. L'agenzia esecutiva ospitante o i suoi designati forniscono la necessaria assistenza al personale distaccato e alle famiglie per quanto riguarda le formalità amministrative (condizioni di viaggio, ecc.)

- 10.7. Il personale distaccato da un'agenzia esecutiva o dai suoi designati si conforma alle disposizioni generali e particolari in materia di lavoro e di sicurezza vigenti presso lo stabilimento ospitante ovvero stipulare, sempre nel quadro del distacco, in un accordo distinto.
 11. Nei casi in cui apparecchiature, strumenti, materiali o pezzi di ricambio necessari (in appresso denominati globalmente «attrezzature, ecc.») debbano essere scambiati o forniti da una delle agenzie esecutive o dai suoi designati all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati, ai fini del trasporto e dell'uso di tali attrezzature, ecc. si applicano le seguenti disposizioni:
 - 11.1. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che inviano attrezzature, ecc., forniscono il più rapidamente possibile un elenco dettagliato di tali attrezzature unitamente alle corrispondenti specifiche e alla relativa documentazione tecnica e informativa.
 - 11.2. Le attrezzature, ecc., fornite da un'agenzia esecutiva o dai suoi designati restano di proprietà di chi le fornisce e devono essere restituite a detta agenzia o ai suoi designati ad ultimazione dell'attività reciprocamente convenuta, salvo diverso accordo fra le parti.
 - 11.3. Le suddette attrezzature vengono utilizzate presso lo stabilimento ospitante soltanto previo accordo reciproco tra le agenzie esecutive o i designati.
 - 11.4. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che ricevono le attrezzature, ecc., provvederanno alla loro sistemazione in opportuni locali e forniscono l'energia elettrica, l'acqua, il gas, ecc. conformemente alle disposizioni tecniche concordate fra le agenzie esecutive o i designati.
 - 11.5. Salvo altrimenti convenuto, la responsabilità del trasporto delle attrezzature, ecc., dall'agenzia esecutiva d'origine o dai suoi designati verso la loro destinazione finale nel paese dell'agenzia esecutiva che li riceve o dei suoi designati, nonché la responsabilità della restituzione di tali attrezzature, ecc., e della loro custodia e sicurezza durante il trasporto, nonché l'onere delle spese afferenti incombe all'agenzia esecutiva o ai designati che inviano tali attrezzature.
 - 11.6. L'agenzia esecutiva o i designati che ricevono tali attrezzature, ecc., notificano alle autorità doganali di ritenere che le attrezzature, ecc. fornite dall'altra agenzia esecutiva o dai suoi designati per l'esecuzione di attività concordate sono attrezzature di tipo scientifico e non di tipo commerciale.
-